

REGOLAMENTO (CE) N. 2554/2000 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2000

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica indiana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2424/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica indiana riguardante accordi nel settore dell'accesso al mercato dei prodotti tessili del 31 dicembre 1994 ⁽³⁾ (memorandum d'intesa), le richieste di «flessibilità straordinaria» presentate dall'India vengono considerate favorevolmente.
- (2) La Repubblica indiana ha presentato una richiesta il 12 ottobre 2000.
- (3) I trasferimenti chiesti dalla Repubblica indiana rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità di cui all'articolo 7 e all'allegato VIII del regolamento (CEE) n. 3030/93.
- (4) Conformemente al paragrafo 2 del memorandum d'intesa, il 16 ottobre 2000 la Repubblica indiana ha notificato all'OMC il consolidamento dei dazi doganali per le linee tariffarie concordate nel suddetto memorandum.

- (5) Inoltre, il 16 ottobre 2000 la Repubblica indiana ha modificato i dazi doganali per allinearli a quelli notificati all'OMC.
- (6) È pertanto opportuno concedere le flessibilità eccezionali rimanenti per l'anno contingentale 2000.
- (7) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei tessili di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 2000, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari della Repubblica indiana, secondo le modalità precisate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 153 del 27.6.1996, pag. 53.